



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INDUSTRIE
CHIMICHE FORESTALI S.P.A.**

sugli argomenti al primo e secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 17 febbraio 2022, in prima convocazione e, ove occorresse, per il giorno 18 febbraio 2022, in seconda convocazione (l'“**Assemblea**”).

Primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria - Annullamento di n. 507.177 azioni proprie in portafoglio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (la “**Società**” o “**ICF**”) per illustrare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di annullamento di n. 507.177 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, alla luce delle motivazioni e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.

A tale proposito, ricordiamo che, alla data della presente Relazione, la Società detiene complessive n. 507.177, pari al 6,898% del capitale sociale, acquistate sulla base dell'autorizzazione conferita, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'Assemblea degli azionisti con la delibera del 29 aprile 2020, ed iscritte per un valore contabile medio di Euro 5,9681 per azione.

Tenuto peraltro conto che le azioni ICF in circolazione sono prive del valore nominale, si propone di procedere all'annullamento di n. 507.177 azioni proprie, senza riduzione dell'importo numerico del capitale sociale (attualmente pari a Euro 38.000.000 suddiviso in n. 7.352.684 azioni ordinarie).

Essendo venuta meno la necessità di mantenere una quota consistente di azioni proprie in portafoglio, si ritiene preferibile procedere all'annullamento delle predette azioni proprie, aumentando in tal modo il valore di ciascuna azione e massimizzandone la redditività. L'annullamento delle azioni permette, infatti, di incrementare la porzione di utile assegnata a ciascuna azione (“*earning per share*”). A seguito di tale annullamento, il capitale sociale di ICF non subirà alcuna riduzione. Il capitale sociale rimarrà dunque invariato e pari a Euro 38.000.000, ma la parità contabile delle restanti n. 6.845.507 azioni in circolazione passerà da Euro 5,16818 ad Euro 5,55109.

L'annullamento delle n. 507.177 azioni proprie in portafoglio comporterà la modifica dell'espressione numerica del numero di azioni in circolazione contenuta nel paragrafo 5.1 dello statuto sociale come di seguito indicato (restando invariate le restanti clausole statutarie contenute nell'articolo 5 che quindi vengono omesse). Nella tabella che segue vengono messi a confronto il nuovo testo proposto e l'attuale testo, sottolineando sul nuovo testo le parti variate.

Testo attuale	Testo proposto
Articolo 5. Capitale sociale e azioni	Articolo 5. Capitale sociale e azioni
5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 7.352.684 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.	5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in <u>n. 6.845.507</u> azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Si ritiene, infine, che la presente proposta di modifica statutaria non determini l'insorgere del diritto di recesso in capo agli Azionisti, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il

Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

1. annullare tutte le n. 507.177 azioni proprie senza valore nominale di titolarità della Società, mantenendo invariato l'attuale capitale sociale, procedendo ad ogni relativo adempimento di natura contabile;
2. dare pertanto atto che il capitale sociale di Euro 38.000.000 risulta, con efficacia dall'iscrizione delle presenti delibere presso il Registro delle Imprese, diviso in numero 6.845.507 azioni ordinarie prive di valore nominale;
3. modificare, conseguentemente a tutto quanto sopra deliberato, il paragrafo 5.1 dello statuto sociale come segue: *“5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 6.845.507 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.”*;
4. conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente *pro-tempore* in carica, con ampia facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezionato.

Secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria – Modifica dell'art. 8 dello statuto sociale al fine di chiarire meglio l'ambito di attività del Panel nominato da Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto di quanto indicato nella clausola in materia di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda sei del Regolamento Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

la presente Relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di ICF per illustrare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di modifica dell'art. 8 dello statuto sociale al fine di chiarire meglio l'ambito di attività del Panel nominato da Borsa Italiana S.p.A. di cui al Regolamento Euronext Growth Milan e ciò nel rispetto di quanto indicato nella clausola in materia di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda sei del predetto Regolamento.

Il paragrafo 8.1 dello statuto sociale di ICF statuisce che *“fino al momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento Euronext Growth Milan**”) oltre che alle disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 TUF.”*

Il paragrafo 8.2 dello statuto sociale di ICF prevede, inoltre, che *“qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.”*

Le determinazioni che potranno essere assunte dal Panel nominato da Borsa Italiana S.p.A. riguardano esclusivamente il procedimento relativo all'offerta di cui alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan (i.e., art. 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 “**TUF**”) e non anche quello relativo all'obbligo di acquisto e al diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli artt. 108 e 111 TUF.

La formulazione di cui al richiamato paragrafo 8.1 dello statuto sociale potrebbe dare adito ad una lettura estensiva dell'ambito di attività del Panel, a causa del richiamo - in una previsione unitaria quale appunto il paragrafo 8.1 - anche degli articoli 108 e 111 TUF.

Pertanto, su suggerimento di Borsa Italiana S.p.A., si propone di modificare l'art. 8 dello statuto sociale come di seguito indicato. Nella tabella che segue vengono messi a confronto il nuovo testo proposto e l'attuale testo, evidenziando sul nuovo testo le parti variate.

Testo attuale	Testo proposto
Articolo 8. Offerta pubblica di acquisto e di scambio	Articolo 8. Offerta pubblica di acquisto e di scambio
8.1. Fino al momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo	8.1. Fino al momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo

volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento Euronext Growth Milan**”) oltre che alle disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 TUF.

8.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

8.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comportano la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento Euronext Growth Milan**”), ~~oltre che alle disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 TUF.~~

8.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

8.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comportano la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

8.4. Sempre fino al momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono altresì applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 TUF, fermo restando che quanto previsto al precedente paragrafo 8.2 non trova applicazione con riguardo alle disposizioni di cui ai predetti artt. 108 e 111 TUF.

Si ritiene, infine, che la presente proposta di modifica statutaria non determini l'insorgere del diritto di recesso in capo agli Azionisti, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, essendo volta semplicemente a chiarire meglio l'ambito di attività del Panel nel rispetto di quanto indicato nella clausola in materia di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda sei del Regolamento Euronext Growth Milan.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

1. modificare l'art. 8 dello statuto sociale come segue: *“8.1. Fino al momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il **“Regolamento Euronext Growth Milan”**).* 8.2. *Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.* 8.3. *Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comportano la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.* 8.4. *Sempre fino al momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono altresì applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 TUF, fermo restando che quanto previsto al precedente paragrafo 8.2 non trova applicazione con riguardo alle disposizioni di cui ai predetti artt. 108 e 111 TUF.”;*
2. conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente *pro-tempore* in carica, con ampia facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

Primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

la presente Relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di ICF per illustrare e sottoporre all'Assemblea la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, alla luce delle motivazioni e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie, oggetto della presente Relazione, si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- (a) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società; e
- (b) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta del Consiglio di Amministrazione è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione stesso ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a massimo n. 1.000.000 azioni (proprie), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data dell'operazione. Si precisa che la Società non si avvarrà dell'utilizzo di strumenti derivati.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1, cod. civ. – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. "*revolving*"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili.

In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, primo e terzo comma cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3 cod. civ. il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute dalle società da questa controllate.

Alla data della presente Relazione il capitale sociale sottoscritto e interamente versato della Società è pari a Euro 38.000.000,00, diviso in n. 7.352.684 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Si precisa che in data odierna, la Società possiede n. 507.177 azioni proprie per le quali al primo punto all'ordine del giorno della convocanda Assemblea dei soci è stato proposto l'annullamento, senza riduzione del capitale sociale.

L'esborso massimo di acquisto per l'operazione per la quale si richiede l'autorizzazione è fissato in Euro 8.000.000,00. A questo riguardo il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Per consentire le verifiche sulle società controllate, ove esistenti, saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'art. 2359-*bis* cod. civ.

Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, cod. civ. e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data della relativa delibera assembleare. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, secondo quanto liberamente determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme applicabili.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie in portafoglio è richiesta senza limite temporale, in ragione dell'assenza di limiti in tal senso nelle vigenti disposizioni di legge e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non dovrà essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro,

nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione –, e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan per il tramite di un intermediario in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti, al quale verrà conferito il relativo incarico dal Consiglio di Amministrazione, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. “olandese”), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

Per quanto riguarda modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo della Società e pertanto con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di

cui sopra.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili). In particolare, gli acquisti saranno effettuati nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A., al fine di non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Si ricorda che le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 T.U.F. ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui all'articolo 106 T.U.F. consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (c.d. *whitewash*).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 T.U.F.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 44-*bis*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 T.U.F. le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* T.U.F.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

1. autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente *pro-tempore* in carica, con ampia facoltà di subdelega, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di: (i) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanzia straordinaria e/o di

altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società; e (ii) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio sopra indicato), stabilendo che:

- (a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della relativa delibera assembleare, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore a 1.000.000 - fermo restando che il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute dalle società da questa controllate - ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto;
 - (b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;
 - (c) l'acquisto, anche in più *tranches* ed in modalità *revolving*, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
 - (d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;
2. autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente *pro-tempore* in carica, con ampia facoltà di subdelega affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. *revolving*), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto

dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

3. conferire a sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
4. conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente *pro-tempore* in carica, con ampia facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, nonché di ogni altra formalità relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;
5. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. *whitewash* di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 T.U.F.